



**COMUNE DI ARGELATO**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 26 del 30/05/2012**

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**  
**"IMU". MODIFICA ED APPROVAZIONE.**

Nella Sede del Comune di Argelato alle ore 20:30 del seguente giorno mese ed anno:

**30 Maggio 2012**

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

TOLOMELLI ANDREA  
MUZIC CLAUDIA  
LELLI MARCO  
MARANI DAVIDE  
BINI BARBARA  
FRATTI DANIELA  
D'AVINO MADDALENA  
CAVAZZA GABRIELE  
MEOGROSSI MATTEO

P  
P  
P  
P  
P  
P  
P  
P  
P

BENFENATI ELISABETTA  
D'ARPA LORENZO  
CASALINI DARIO  
COMASTRI ANDREA  
CITRINITI MICHELE  
SEIDENARI BRUNO  
TOLOMELLI ONORIO  
CHIARI GIOELE

P  
P  
P  
P  
P  
P  
P

**Presenti n.: 17 - Assenti n.: 0**

Assume la presidenza il Sig. TOLOMELLI ANDREA Sindaco.  
Partecipa il Dott. MAZZA FAUSTO Segretario Generale.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:

1. CITRINITI MICHELE
2. MEOGROSSI MATTEO
3. MARANI DAVIDE

***In apertura di seduta viene osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dei terremoti del 20 maggio e del 29 maggio, e della giovane Melissa Bassi, vittima dell'attentato di Brindisi del 19 maggio.***

---

**Numero 26**

**Seduta del 30 Maggio 2012**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". MODIFICA ED APPROVAZIONE.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 8 del D.L.vo n. 23/2011 istituiva, a decorrere dall'anno 2014 l'imposta municipale propria (IMU) in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati;
- il successivo D.L. 06 dicembre 2011 n. 201 avente ad oggetto "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici*", convertito con Legge n. 214 del 22/12/2011, all'art. 13 stabilisce l'anticipazione al 2012, in via sperimentale fino al 2014, dell'istituzione dell'IMU e la conseguente applicazione a regime dell'imposta a partire dal 2015;

Dato atto che:

- inizialmente l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, confermava la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.L.vo n. 446/97 anche per i nuovi tributi in esso previsti;
- il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, e la successiva Legge di conversione del 26/4/2012 n. 44, entrata in vigore il 29/4/12, hanno apportato modifiche alla L. 214 del 22/12/11 istitutiva dell'IMU sperimentale stabilendo confermando la potestà regolamentare dei Comuni ai sensi del solo art. 52 del D.L.vo 446/97 e non anche ai sensi dell'art. 59;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, stabilisce che i Comuni provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, e si ritiene pertanto completamente intatta la potestà regolamentare dei Comuni;

Dato conto del dibattito, riportato in allegato al presente verbale;

Ritenuto opportuno e necessario avvalersi della descritta potestà per integrare la vigente normativa;

Considerato che:

- il Comune di Argelato intende considerare direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari unità immobiliari, non locate, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente nonché le unità immobiliari, non locate, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;
- per tale motivo è necessario integrare e modificare il regolamento dell'Imposta Municipale Propria inizialmente approvato con deliberazione n. 7 del 27/02/2012;
- la legge n. 44 del 26/04/2012, di conversione del D.L. 16/2012, prevede la possibilità per i Comuni, entro il 30 settembre 2012 e sulla base dei dati aggiornati, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo, in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Comune di Argelato usufruirà di tale possibilità qualora le previsioni di entrata non dovessero essere confermate o qualora le interpretazioni relative alla potestà regolamentare richiedano una modifica del regolamento stesso;
- restano confermate tutte le premesse ed indicazioni inserite nella propria deliberazione n. 7/2012;
- per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visti:

- il D.L.vo 23/2011;
- il D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011;
- il D.L.vo 504/1992;
- il D.L.vo 446/1997;
- il D.L. 557/1993 convertito in L. 133/1994;
- il D.L. 16/2012 e la legge di conversione 44/2012
- il D.L.vo 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

Con n. tredici voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Cambiamo Argelato: Consiglieri Seidenari Bruno, Tolomelli Onorio; Gruppo Insieme per Argelato:

Consigliere Citriniti Michele), n. uno astenuto (Consigliere Chiari Gioele del Gruppo Cambiamo Argelato), espressi nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di richiamare quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente riportato;
2. di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come da allegato alla presente deliberazione;
3. di dare atto che il regolamento così come modificato entra in vigore dal 01/01/2012;
4. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
5. Con separata votazione, con n. tredici voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Cambiamo Argelato: Consiglieri Seidenari Bruno, Tolomelli Onorio; Gruppo Insieme per Argelato: Consigliere Citriniti Michele), n. uno astenuto (Consigliere Chiari Gioele del Gruppo Cambiamo Argelato), la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO**  
**IL PRESIDENTE**  
**TOLOMELLI ANDREA**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**MAZZA FAUSTO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

A large, white, stylized lowercase letter 'a' is positioned on the left side of a dark, textured rectangular header.

COMUNE  
DI ARGELATO

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

## INDICE

Art. 1 – Oggetto	pag. 2
Art. 2 – Agevolazioni	pag. 2
Art. 3 – Condizioni per usufruire di agevolazioni	pag. 2
Art. 4 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	pag. 2
Art. 5 – Immobili utilizzati dagli enti non commerciali	pag. 2
Art. 6 – Aree fabbricabili divenute inedificabili	pag. 2
Art. 7 – Versamenti effettuati da un contitolare	pag. 3
Art. 8 -- Limite di esenzione per versamenti e rimborsi	pag. 3
Art. 9 – Interessi per la riscossione ed il rimborso	pag. 3
Art. 10 – Rimborsi e compensazioni	pag. 3
Art. 11 – Incentivi per l'attività di controllo	pag. 3
Art. 12 – Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento	pag. 4
Art. 13 – Accertamento con adesione del contribuente	pag. 4
Art. 14 – Entrata in vigore del regolamento	pag. 4

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 2 – Agevolazioni**

1. Vengono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:
  - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

### **Art. 3 – Condizioni per usufruire di agevolazioni**

1. Per la fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 2 e di ogni altra ulteriore agevolazione deliberata o comunque stabilita dal Comune sulla base della normativa vigente, i soggetti passivi devono attestare, mediante apposita autocertificazione, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste, in caso contrario non è possibile usufruire del beneficio concesso.
2. L'autocertificazione deve essere consegnata o spedita entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta relativa all'anno nel quale si sono verificate le condizioni. La dichiarazione si ritiene valida anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni nei dati ed elementi riportati. Le agevolazioni non possono essere attribuite in assenza di autocertificazione e per i periodi antecedenti la presentazione della stessa.

### **Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

2. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
3. Ai soli fini di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e di orientare l'attività di controllo dell'ufficio, l'Ente con proprio atto determina per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
4. Le deliberazioni di cui al precedente comma, già adottate dall'Ente e riferite all'imposta comunale sugli immobili si ritengono applicabili anche ai fini dell'Imposta municipale propria.

### **Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali**

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

### **Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili**

1. Per le aree divenute inedificabili successivamente al pagamento dell'imposta, a seguito di varianti definitive agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure a seguito dell'introduzione di vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, il funzionario responsabile, su richiesta dell'interessato, dispone il rimborso dell'imposta pagata.
2. Il diritto al rimborso non è riconosciuto qualora vi sia stata, o sia in atto, un'utilizzazione edificatoria per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate, sia che tale utilizzazione venga effettuata in forza di titolo abilitativo edilizio o che si tratti di utilizzazione abusiva, ed in

quest'ultimo caso si prescinde dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6. Qualora lo stralcio dell'area dagli strumenti urbanistici venga effettuata su istanza del contribuente, il funzionario responsabile in base a richiesta dello stesso predispone il rimborso dell'imposta dovuta e versata nel periodo intercorrente dalla presentazione dell'istanza all'accoglimento della stessa da parte dell'Amministrazione con apposita deliberazione di modifica degli strumenti urbanistici e sulla base di quanto indicato al comma 3.

#### **Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

#### **Art. 8 - Limite di esenzione per versamenti e rimborsi**

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi Euro 12,00.
3. Il limite di esenzione di cui al comma 2 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
4. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 12,00, comprensivi degli interessi.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

#### **Art. 9 - Interessi per la riscossione ed il rimborso**

1. Sulle somme dovute dal contribuente e su quelle che devono essere rimborsate al contribuente si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

#### **Art. 10 - Rimborsi e compensazioni**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal giorno del versamento non dovuto.
3. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione degli importi a debito con quelli a credito relativi all'imposta municipale propria anche se relativi ad annualità diverse.

#### **Art. 11 - Incentivi per l'attività di controllo**

1. Ai fini del potenziamento dell'attività di controllo, la Giunta Comunale con proprio atto può destinare una parte degli introiti derivanti dalla lotta all'evasione alla costituzione di un fondo per incentivi al personale che partecipa a tale attività.



#### **Art. 12 – Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Per importi pari o superiori ad €. 3.000,00, entro il termine di 60 giorni dalla notifica al contribuente dell'atto che accerta il credito del Comune, possono essere richieste da parte del debitore rateizzazioni dei pagamenti da effettuare a favore del Comune. L'importo rateizzato è calcolato con sanzioni ridotte e la domanda presentata all'Ente deve essere corredata della copia del documento che attesta l'avvenuto versamento della prima rata.
2. La rateizzazione non può essere concessa per periodi superiori ai 12 mesi. Nella richiesta di rateizzazione il contribuente dovrà indicare se i versamenti verranno effettuati con cadenza mensile o trimestrale.
3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate.
4. Sulle somme rateizzate verranno calcolati gli interessi al tasso legale da calcolarsi a partire dalla data di scadenza del debito nei confronti del comune.
5. Qualora ad una delle scadenze non venga pagata anche una sola rata:
  - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b. il debitore decade dal beneficio delle sanzioni ridotte;
  - c. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - d. l'importo non può più essere rateizzato.
6. Non possono essere concesse rateizzazioni una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva.
7. Nel caso in cui l'ammontare del debito da rateizzare risulti pari o superiore ad €. 10.000,00, le rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

#### **Art. 13 – Accertamento con adesione del contribuente**

1. E' introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente così come previsto dal D.Lgs 218 del 19 giugno 1997.

#### **Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.